

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE RICETTIVE PER USO
ALBERGO SANITARIO O PER USO HOTEL COVID AI SENSI DELLA DGRT
N. 694 DEL 5 LUGLIO 2021.**

L'anno 2021, il giorno [] del mese di []

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 34 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della AUSL TNO;

E

La Società [], con sede legale in [] C.F. - PIVA [], di seguito denominata "Società" o "Struttura" nella persona del suo Legale Rappresentante [], domiciliato per la carica presso la sede della stessa, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della medesima e che dichiara preliminarmente quanto segue:

- Nome della struttura: []
- Tipologia della struttura/Impresa: []
- Indirizzo (compreso di Cap): []
- Indirizzo digitale e recapito pec: []
- Partita IVA/Codice Fiscale: []
- Denominazione Ospedale più vicino: []
- Distanza in Km. dall'ospedale: []
- Giorni di preavviso iniziale per attivazione struttura: []

- Numero Camere (totali):
- Dimensione media delle camere (Totale Superficie delle Camere/Numero camere):
- Numero Piani:
- Numero Camere per Piano (medio):
- Larghezza Porta Ascensore (cm.):
- Larghezza e Profondità interno ascensore:
- Classificazione Stelle:
- Presenza Moquette nelle camere e se Sì, su quante camere:
- Certificazione DURC (Opzionale):
- Certificazione Anti incendio (se prevista dalle disposizioni vigenti):
- Presenza Defibrillatore (preferenziale):

PREMESSO CHE

- con la delibera di Giunta Regionale n. 937 del 20 luglio 2020 erano state emanate le linee di indirizzo per l'individuazione, accesso e gestione degli alberghi sanitari;
- con la più recente delibera di Giunta Regionale n. 694 del 5 luglio 2021 sono state approvate le nuove linee di indirizzo per l'individuazione e gestione degli alberghi sanitari e degli hotel Covid;

DATO ATTO CHE

Le strutture ricettive devono essere a norma in materia di prevenzione incendi con certificato di agibilità e collaudo statico e con tutti i requisiti previsti per l'esercizio di tale attività.

In particolare, gli alberghi sanitari sono destinati a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, anche non residenti sul territorio toscano, ad esempio la popolazione turistica, come di seguito specificato:

- pazienti COVID positivi, che vengono indirizzati all'albergo sanitario in fase di dimissione protetta dall'ospedale, in quanto clinicamente guariti, ma verosimilmente infettanti;
- pazienti COVID positivi asintomatici o paucisintomatici, per i quali non risulta appropriato il ricovero in ambiente ospedaliero ed hanno condizioni socio-abitative tali da non avere la possibilità di permanere a domicilio in sicurezza; per tali soggetti si rende necessaria idonea sorveglianza infermieristica e medica al fine di individuare tempestivamente possibili segni premonitori di peggioramento clinico, nonostante la condizione di asintomaticità / paucisintomaticità.

Gli Hotel Covid, invece, sono strutture recettivo-alberghiere dedicati ai seguenti soggetti:

- contatti stretti di soggetti COVID positivi, qualora ritenuto opportuno dai servizi competenti, nel caso in cui non sia possibile garantire l'isolamento adeguato presso il domicilio, o sia necessario assicurare un maggior livello di sicurezza e dimonitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato, o per la popolazione turistica;
- operatori sanitari e sociosanitari, reclutati o volontari, anche stranieri, e relativo personale tecnico-amministrativo di supporto che per ragioni di tutela della salute, oltre che per esigenze lavorative, non possono rientrare in sicurezza al proprio domicilio;
- volontari di Protezione Civile impegnati nell'emergenza Covid-19;

- cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri) che, per rientrare in Italia, intendono trascorrere la quarantena obbligatoria in un luogo diverso dalla propria residenza.

CONSIDERATO CHE

- la società/struttura ha dichiarato la propria disponibilità a mettere a disposizione n. [] camere individuali con accesso al bagno personale;
- la struttura garantisce per ogni camera: un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, collegamento a rete internet wifi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore ed un asciugacapelli.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

L'Azienda USL acquisisce la disponibilità totale della struttura, che non potrà essere utilizzata ad altri fini dalla Società, riconoscendo il vuoto per pieno per le [] camere nei primi 30 giorni di contratto.

In ogni camera potrà essere alloggiato un solo soggetto.

Rimangono a carico della Azienda USL:

- attività sanitarie di assistenza agli utenti;
- sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani);
- fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo);
- fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena per ogni persona ospitata;

- sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro dei rifiuti urbani;
- ricambio del Kit di cortesia (ogni due giorni);
- ricambio degli asciugamani (ogni due giorni);
- ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni);
- sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente: tale sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a carico della Società.

Fermo restando quanto sopra, la struttura si impegna, o meno, ad effettuare alcune delle suddette prestazioni per conto della AUSL alle condizioni indicate al successivo articolo 5 in cui la Società specifica se esse sono comprese nel prezzo a giornata per la camera o se sono prezzate a parte.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Prima del primo ingresso, la Struttura effettua le operazioni di manutenzione dei condotti e pulizia dei filtri dei sistemi di areazione meccanica a servizio dei locali.

La Struttura deve inoltre garantire il confort microclimatico secondo la normativa vigente.

La Società, oltre alla reperibilità telefonica di un proprio referente, si obbliga a garantire l'agibilità delle camere, ad eseguire il servizio di manutenzione ordinaria e di riparazione delle stanze, di **reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7**, secondo le modalità operative definite con la AUSL al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale personale sanitario e di impedire tassativamente l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL.

La Struttura/Società si impegna inoltre a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell'assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che

assicurino la condizione di isolamento richiesta, dovranno essere preventivamente concordati con la AUSL.

Gli spazi comuni devono avere la possibilità di creare una o più separazioni, con percorsi appositi per le persone e per il personale di servizio.

La Struttura deve prevedere un ingresso unico per tutte le persone, con passaggio obbligato attraverso una postazione di accettazione alberghiera (in collegamento diurno con ACOT – Agenzia di Continuità Ospedale Territorio – di Zona Distretto, la quale comunica con i servizi territoriali), opportunamente fornito di DPI (secondo normativa vigente) che verifica i dati anagrafici precedentemente inviati e ne predispone l’accompagnamento in stanza.

Il supporto accompagnamento è curato da personale alberghiero opportunamente fornito di DPI (secondo normativa vigente), che accompagna le persone alla stanza dedicata.

La gestione logistica della struttura, in caso di necessità, può prevedere il supporto del dipartimento della protezione civile.

I percorsi interni sono separati e distinti fra “sporco” e “pulito”, ove possibile.

Ai rifiuti urbani prodotti dagli alberghi sanitari o dagli Hotel Covid da parte dei soggetti ivi ospitati, si applicano le disposizioni contenute al paragrafo 3.2 dell’allegato A alla delibera di Giunta Regionale n. 694/2021.

La Società garantisce per il proprio personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard di settore (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l’esecuzione dei servizi della struttura).

La Struttura potrà offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell’utente (es. lavaggio biancheria personale).

Art. 4 – MODALITA' INSERIMENTO OSPITI (ACCESSO)- ISOLAMENTO

L'accesso degli utenti presso gli alloggi è disposto sempre dalla Azienda USL.

Gli utenti sono ammessi ad essere ospitati nell'albergo sanitario per:

- dimissione ospedaliera e relativa attivazione da parte di ACOT (Agenzia Continuità Ospedale Territorio) di Zona – Distretto;
- segnalazione da parte del Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta, Unità Speciale di Continuità Assistenziale/ U.F. Igiene Pubblica e relativa attivazione da parte di ACOT di Zona - Distretto;
- invio dal Pronto Soccorso in orario notturno, o da domicilio in situazioni selezionate, e successiva attivazione confermata da ACOT di Zona – Distretto.

Gli utenti sono ammessi ad essere ospitati nell'hotel Covid a seguito di preventiva autorizzazione, a seconda dei casi, del Dipartimento della Prevenzione o dalla Direzione Sanitaria o Amministrativa della Azienda USL.

L'alloggio sarà ad esclusivo uso dell'utente indicato dalla AUSL con il divieto assoluto di ricevere visite. Nella struttura potrà quindi entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla AUSL e il personale sanitario della stessa AUSL, oltre che i fornitori autorizzati per iscritto.

L'occupazione di spazi comuni da parte delle persone ospitate non è permessa.

La AUSL si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura/società da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ospitati e il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della AUSL stessa.

Art. 5 – TARIFFE

Per la messa a disposizione delle camere e per le prestazioni a favore delle persone

ospitate, le condizioni economiche di svolgimento sono le seguenti;

- Costo per singola camera € 30,90 al giorno, oltre l'IVA al 10%.

La AUSL si impegna ad acquisire il numero di camere indicate al precedente articolo 2 riconoscendo l'importo di Euro 30,90 (trenta/90) al giorno + IVA, se dovuta, per tutte le camere messe a disposizione. Al termine dei primi 30 giorni di contratto i fabbisogni potranno essere rinegoziati. L'importo decorre dal primo giorno successivo al periodo di pre avviso iniziale e termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Per le prestazioni a carico AUSL, la Società si rende disponibile ad offrirle alle seguenti condizioni:

- fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani):
compresa nel costo a giornata: **SI/NO;**
- fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo): compresa nel costo a giornata: **SI/NO;**
- pulizia o sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani: compreso nel costo a giornata **(oppure specificare se deve provvedere direttamente l'Azienda USL);**
- giornata alimentare: colazione pranzo e cena per ogni persona ospitata: Euro al giorno **(non più di 12 Euro al giorno, oppure specificare se deve provvedere direttamente l'Azienda USL);**
- ricambio del kit cortesia (ogni 2 giorni) e ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni): **(al massimo Euro 1,60 ogni 2 giorni a ospite, oppure specificare se deve provvedere l'Azienda USL);**
- ricambio delle lenzuola e federe (ogni 7 giorni): **(al massimo Euro 2 ogni 7 giorni a ospite, oppure specificare se deve provvedere direttamente**

l'Azienda USL).

Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI

Per le sole prestazioni variabili, le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente quelle effettivamente erogate nelle modalità sopra stabilite. Rimane invece fermo, come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 694/2021 il riconoscimento giornaliero (vuoto per pieno) di € 30,90 per ogni singola camera entro il numero indicato al precedente art. 2.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Società emette una fattura mensile comprensiva del canone giornaliero delle camere messe a disposizione, nonché, eventualmente, delle altre prestazioni erogate durante il periodo.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, la Società provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica viene indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL che è JULILM.

La fattura mensile dovrà essere preceduta dalla prefattura che dovrà essere inviata entro il giorno 5 di ogni mese alla seguente mail:

rapportistituzionali.ms@uslnordovest.toscana.it, e potrà essere emessa solo dopo il controllo e l'invio da parte della AUSL di apposito ordine elettronico NSO (nodo smistamento ordini). Il numero dell'ordine dovrà essere riportato in fattura, pena l'impossibilità di liquidazione delle stessa.

Le fatture devono riportare la seguente annotazione: utilizzo alloggi intervento “COV 20”.

La AUSL provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura correttamente emessa.

Al fine degli adempimenti previsti per l'assolvimento dell'emissione dell'ordine elettronico la Società è tenuta a comunicare all'AUSL entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente atto il canale di ricezione degli ordini elettronici (codice NSO o la pec dedicata) compilando la modulistica che sarà fornita dall'AUSL.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Società si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 9 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL contesta per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Società devono essere comunicate entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento delle medesime. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, il competente Ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, tra un minimo di Euro 30,90 ad un massimo di Euro 1.000, anche

tramite compensazione con quanto dovuto alla Società per le prestazioni rese.

Dopo la terza penalità il contratto potrà essere risolto per inadempimento.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Società, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Società è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL senza preventivo consenso. Per gli utenti inseriti negli alloggi, il titolare e responsabile dei dati sanitari resta la AUSL stessa.

Art. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL con mezzi, strumenti e personale propri, la Società contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 13 – DECORRENZA E DURATA – CONTEGGIO DEL PERIODO

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal primo giorno successivo al periodo di preavviso iniziale, cioè decorre dal giorno _____ sino al _____ prorogabile, con facoltà di disdetta o recesso anticipato da parte dell'Azienda USL con 15 giorni di pre avviso, e comunque termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Almeno una settimana prima della scadenza, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, la convenzione si intenderà tacitamente prorogata per un periodo di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza, si concorda che, se necessario, la AUSL potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita. La

quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dalla AUSL alla Società entro la scadenza pattuita. In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni. Le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni potranno essere effettuate per PEC o con altri mezzi definiti di comune accordo fra le parti.

L'avvenuta sanificazione finale, che non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti, attesta l'avvenuto rilascio della struttura per il calcolo del dovuto.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale (Euro 48,00) è a carico della Società che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 15 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dott.ssa Maria Letizia Casani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'